

NORME DI PARTECIPAZIONE 2019/2020 - Campionati di calcio a 5, 7 e 11

CAMPIONATI SETTORE DI ATTIVITA' CALCIO BRA-CUNEO

Il Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo organizza per la stagione sportiva 2019/2020 l'attività di campionato per le seguenti categorie adulti:

- Uomini da 16 anni in poi
- Donne dai 14 anni in poi

Costi dei campionati:

- Calcio a 11: € 850,00
- Calcio a 7 itinerante: € 650,00
- Calcio a 7 local: € 970,00 (comprensivo di affiliazione, n. 10 tessere "A" e n. 1 tessera "D" e campo di gioco)
- Calcio a 5 femminile: € 650,00 (comprensivo di affiliazione e n. 10 tessere "A")
- Calcio a 5 maschile indoor: € 900,00 (comprensivo di affiliazione e n. 10 tessere "A" e n. 1 tessera "D" e campo di gioco)

Costo tesseramento e affiliazione

- Affiliazione: € 76,00
- Tessera "D": € 17,00
- Tessera "A": € 8,00
- Tessera "G": € 4,00
- Tessera "B1": € 20,00

Art. 1 - COMPOSIZIONE DEI CAMPIONATI

I Campionati delle categorie Adulti si articoleranno su gare di andata e ritorno.

Le riunioni plenarie si terranno nel mese di Settembre secondo la disponibilità dei locali (saranno avvisate in forma scritta le squadre iscritte ai campionati)

Tutte le squadre iscritte saranno obbligate a partecipare con un proprio Dirigente/Responsabile.

ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI

Ogni campionato sarà regolamentato da proprie norme di partecipazione che andranno ad integrare o modificare le seguenti:

L'inizio delle attività è così previsto:

- adulti calcio a 11, 7 e 5 maschile e femminile: metà - fine Settembre 2019

Parallelamente all'attività dei campionati per adulti relativamente al calcio a 11, al calcio a 7 e al 5 femminile si svolgerà la Coppa di Lega, con la formula dello scontro diretto.

Tutte le attività termineranno entro Giugno 2020.

Verrà effettuata una pausa invernale.

Relativamente al calcio a 11 accederanno di diritto alle finali regionali le squadre vincitrici dei gironi e la vincitrice della Coppa di Lega. La fase regionale si disputerà nel periodo di ottobre 2019/maggio 2020.

Per il calcio a 7 e 5 le squadre vincenti dei campionati e della Coppa di Lega parteciperanno di diritto alle finali regionali.

FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI CAMPIONATI

a) In deroga a quanto previsto dall'art. 49 del Regolamento Tecnico Nazionale, la classifica è stabilita a punti con l'attribuzione di:

- 3 punti per gara vinta;
- 1 punto per gara pareggiata;
- 0 punti per gara persa.

b) Nel caso due squadre terminassero in testa al proprio girone a parità di punti per definire le posizioni di classifica si osserveranno i seguenti criteri:

1. punti conseguiti negli incontri diretti
2. migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti
3. minori penalità in Coppa disciplina
4. migliore differenza reti in classifica generale
5. maggior numero di reti segnate in classifica generale
6. spareggio

Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, si procederà alla compilazione della "classifica avulsa", consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri:

1. punti conseguiti negli incontri diretti;
2. migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
3. minori penalità in Coppa disciplina;
4. migliore differenza reti in classifica generale;
5. maggior numero di reti segnate in classifica generale.

Art. 2 - GIORNI E ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA GARE

Le gare dei campionati di calcio a 5 femminile, 7 e 11 si disputeranno nelle serate infrasettimanali o il sabato.

Le gare del campionato di calcio a 5 indoor saranno disputate nella palestra di Caramagna Piemonte in giorni infrasettimanali in orario serale.

Art. 3 - STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI

Il Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo redige il Calendario delle gare ad inizio Campionato, tenendo conto delle esigenze dei campi ed orari delle Associazioni. Le squadre che utilizzano i campi con altre Associazioni o Enti o Federazioni debbono concordare gli orari: una volta steso il calendario le modifiche sono possibili solo in casi eccezionali e compatibilmente con i calendari già redatti. Il Settore di Attività potrà in ogni momento disporre di modifiche e variazioni di carattere organizzativo che si rendessero necessarie allo svolgimento dei Campionati.

La formula dei singoli campionati sarà definita in base al numero di squadre iscritte.

Art. 4 - TUTELA SANITARIA

La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del certificato medico agonistico che ne attesti la specifica idoneità.

Il rispetto della **NORMATIVA** è a cura del legale rappresentante dell'Associazione (Presidente) , il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

I certificati di idoneità fisica dei propri atleti devono essere tenuti agli atti da ogni Associazione, che sono responsabili della loro regolarità e aggiornamento.

Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare al Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo i nominativi dei giocatori che non siano stati dichiarati idonei alla pratica sportiva agonistica ai sensi delle vigenti disposizioni Ministeriali in merito. Le Associazioni e i loro Presidenti sono responsabili civilmente dell'inosservanza di quanto previsto dalla leggi in materia di tutela sanitaria. Il Presidente è responsabile anche penalmente.

Art. 5 - TESSERAMENTO

Tutti coloro che parteciperanno al Campionato dovranno essere regolarmente tesserati. I giocatori non in regola con il tesseramento non potranno scendere in campo pena la perdita della gara. La sottoscrizione della tessera vincola il giocatore alla Associazione per la durata dell'anno sportivo.

Il tesserino potrà essere fornito di fotografia del giocatore validata al Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo. Nel caso il tesserino ne fosse sprovvisto, per il riconoscimento dovrà essere allegato un documento d'identità del giocatore stesso, pena la non partecipazione alla gara.

A partire dal 31 Marzo 2019 non sarà più possibile inserire in lista gara giocatori regolarmente tesserati con il numero di documento di identità, ma sarà obbligatorio essere in possesso della tessera UISP e con essa effettuare il riconoscimento con il Direttore di Gara.

Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un Dirigente o Atleta, tesserato al Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo, intenda partecipare ad altre manifestazioni con diversa/e Associazione/i rispetto a quella/e d'appartenenza, deve regolarizzare la propria posizione di tesseramento presentando regolare nulla osta dell'Associazione di appartenenza e sottoscrivendo la Scheda di attività, rispettando le procedure e le forme previste per il tesseramento Uisp.

Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di identità in corso di validità.

NUMERO DI ATLETI E DIRIGENTI CHE SI POSSONO TESSERARE

1. Nel corso del campionato le Associazioni potranno tesserare un numero illimitato di atleti. La scadenza per il tesseramento a tutti i campionati (11, 7 e 5) è fissata al 31 Marzo 2020 indipendentemente dal numero di gare ancora da disputare. E' obbligatorio tesserare minimo 3 Dirigenti per ogni Associazione ed è data la possibilità ai Dirigenti di prendere parte alla gara come atleta.

NORME PER I TESSERATI FIGC

Vedi Circolare 31 Maggio 2019 (in allegato)

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI UISP

1. Le Associazioni che partecipano con due o più squadre a campionati della stessa categoria devono segnalare in modo chiaro i giocatori appartenenti ad ogni squadra, in modo da vincolarli per l'intera stagione sportiva.

2. Per partecipazione si intende essere inserito in lista gara come giocatore.

3. Le Associazioni che parteciperanno al Campionato Regionale e Nazionale UISP dovranno attenersi alle Norme di Partecipazione Regionali e Nazionali e relative Circolari emanati dagli Enti preposti.

4. Per il mancato rispetto di queste norme saranno applicate le sanzioni previste dalla Regolamento Tecnico Nazionale.

5. Le discipline del calcio a 11, del calcio a 5 e del calcio a 7 sono compatibili e pertanto tutti gli atleti possono partecipare contemporaneamente a tutte le discipline. I tesserati devono comunque attenersi alle norme emanate per ogni singola disciplina.

Queste Norme emanate dal Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo sono in deroga al “Regolamento Tecnico Nazionale”. Per tutto quanto non previsto in queste Norme di Partecipazione, si fa riferimento al Regolamento Tecnico Nazionale disponibile sul sito <http://www.uisp.it/calcio/> nella sezione accessibile dal menù principale “Regolamento Tecnico Nazionale”

Art. 6 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Almeno quindici minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'accompagnatore ufficiale dovrà presentare all'arbitro:

1. Le tessere delle persone ammesse all'interno del campo di gioco provviste di fotografia o con allegato il relativo documento d'identità.

2. Due copie della lista gara.

L'Accompagnatore ufficiale e il Capitano della squadra hanno diritto di avere in visione dall'Arbitro la lista gara, le tessere e i documenti di identificazione della squadra avversaria prima, dopo la gara o durante l'intervallo. Sono considerati documenti di identità anche se scaduti, ma non prima della data di rilascio della tessera UISP quelli rilasciati dalle autorità istituzionali competenti la carta di identità, la patente, il passaporto, tessere di riconoscimento rilasciate da enti pubblici a ciò autorizzati, la fotocopia autenticata dei predetti documenti di identità, il cartellino rilasciato al Settore di attività Calcio UISP competente (tale documento ha valore solo in ambito territoriale), non sono validi ai fini della identificazione i documenti di associazioni private, tessere associative e similari, fotocopie non autenticate di documenti pur regolamentari.

Art. 7 - TEMPI D'ATTESA

1. Le squadre dovranno presentarsi sul campo di gioco in tempo per consentire un puntuale inizio della gara nell'orario previsto.

2. Il termine massimo di attesa per la presentazione sul terreno di gioco delle squadre è fissato nella durata di un tempo di gara. Le squadre che si presentano in campo oltre i predetti termini sono considerate rinunciatricie alla gara.

3. Le squadre con il preventivo assenso dell'arbitro possono accordarsi in forma scritta per disputare comunque la partita.

Art. 8 - GUARDALINEE DI PARTE

Limitatamente al calcio a 11, le Associazioni sono inderogabilmente obbligate a porre a disposizione dell'Arbitro, per assolvere la funzione di Guardalinee, un loro Tesserato. Quest'ultimo può partecipare alla gara anche come giocatore, purché sia inderogabilmente iscritto nella lista gara come tale. In questo caso può essere sostituito nella sua funzione di guardalinee in qualsiasi momento dell'incontro da altro tesserato della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara. Il Guardalinee sostituito può tornare a svolgere tale funzione nella stessa partita.

La funzione di Guardalinee di parte è inderogabilmente considerata partecipazione attiva alla gara. Non possono svolgere la funzione di Guardalinee di parte Tesserati con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare di livello cui si riferisce la partita. Qualora il Guardalinee di parte sia espulso durante la gara deve inderogabilmente essere sostituito da un altro tesserato della stessa squadra

già indicato sulla lista di gara e già identificato dall'Arbitro. In mancanza di Tesserati in panchina il Guardalinee espulso deve, sempre inderogabilmente, essere sostituito da un giocatore in campo.

Art. 9 - ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE

1. Il Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo può stabilire d'ufficio anticipi e posticipi delle gare.
2. Le Associazioni prime nominate hanno facoltà di anticipare o posticipare gare in calendario, purché ne diano motivata comunicazione scritta tramite e-mail o con sistemi di comunicazione scritta che ne attestino la conferma di ricezione e lettura all'avversario e al Settore di attività Calcio UISP competente almeno quindici giorni prima della data prevista per la disputa della partita.
3. Per differire o anticipare la partita dopo tale termine, le Associazioni prima e seconda nominata devono accordarsi fra loro dandone comunicazione scritta al Settore di attività Calcio competente. Tale richiesta deve pervenire al Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo entro il termine perentorio di una settimana dalla disputa della gara.
4. Il Settore di Attività Calcio UISP Bra-Cuneo dà il proprio assenso, pubblicando la modifica sul proprio Comunicato Ufficiale, dopo aver verificato che non sussiste pregiudizio al normale svolgimento della manifestazione.
5. Tutte le variazioni sono valide a ogni effetto solo dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
6. Non sono ammessi anticipi o posticipi rispetto alle partite stabilite d'ufficio del Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo.
7. L'Associazione che non si presenta alla disputa di una gara programmata dovrà pagare un ammenda come da art. 195 del Regolamento Tecnico Nazionale.
8. Le Associazioni che non si presentano alla gara nei tempi previsti per cause di forza maggiore comprovata e documentata, non sono considerate rinunciatarie. L'eventuale causa di forza maggiore deve essere comunicata al Settore di attività Calcio UISP competente entro le ore 24 del giorno successivo, non festivo alla data nella quale si sarebbe dovuta svolgere la gara. Tale comunicazione deve essere trasmessa a mezzo e-mail o comunque in forma scritta.
9. La documentazione comprovante la causa di forza maggiore deve pervenire al Settore di attività Calcio UISP competente entro tre giorni liberi dal termine di cui sopra.

Art. 10 - RECUPERO DELLE GARE

1. Le partite non disputate o sospese per motivi ambientali devono essere recuperate entro il turno successivo in calendario in accordo con entrambe le squadre interessate. Tale accordo, sottoscritto dai rappresentanti delle due squadre, deve pervenire al Settore di attività Calcio UISP competente almeno 48 ore prima della disputa della partita.
2. Relativamente al campionato di calcio a 7, nel caso in cui le squadre coinvolte non riescano a raggiungere un accordo prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale successivo al rinvio della gara, la stessa sarà fissata d'ufficio e pubblicata sul primo Comunicato Ufficiale emesso dal Settore di Attività dopo il rinvio.
3. Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, il Settore di attività Calcio UISP competente potrà determinare d'ufficio - a suo insindacabile giudizio - la giornata, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico della squadra prima nominata).

Art. 11 - AMMONIZIONI E SQUALIFICHE

1. Il Socio espulso nel corso di una gara è squalificato ai sensi della "Definizione delle sanzioni" prevista nel presente Regolamento: il provvedimento disciplinare deve essere pubblicato sul Comunicato ufficiale. Qualora la sanzione non fosse pubblicata sul primo Comunicato ufficiale successivo alla gara in cui il Socio è stato espulso, quest'ultimo deve considerarsi squalificato di diritto e provvisoriamente - in attesa del provvedimento definitivo - per una giornata.

2. Il Tesserato che subisce una squalifica a tempo non potrà svolgere attività ufficiale UISP fino al termine della medesima, che sarà attiva per tutti i campionati UISP (calcio a 11 - 7 - 5).
3. Nel corso di una medesima manifestazione, la terza ammonizione, subita da un Socio in successione di tempo e partite, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara che è esecutiva dal giorno stesso a quello della sua pubblicazione sul Comunicato ufficiale
4. Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della FIGC nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività calcio Uisp. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività della Settore di Attività calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; se squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività calcio UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc.

Art. 12 - DIRIGENTI

Sono considerati Dirigenti nell'ambito dell'attività sportiva del Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo, coloro che inderogabilmente sottoscrivono l'apposita tessera e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tranne il Presidente che deve inderogabilmente aver compiuto la maggiore età.

I Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta per altre Associazioni che partecipino ad attività in ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione, purché siano in possesso della scheda attività predisposta dall'UISP, pena le sanzioni previste dagli articoli dall'articolo 109 RD.

Art. 13 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO

Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, è di competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. Eventuali pareri dei gestori dei campi non sono vincolanti. Il Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo ha la facoltà di rinviare anticipatamente d'ufficio le gare che si dovessero svolgere sui campi la cui accertata impraticabilità fosse tale da non consentire l'effettuazione delle stesse.

Art. 14 - DURATA DEI TEMPI DI GIOCO

I tempi di gara per l'attività ufficiale, sono stabiliti per ogni categoria nel seguente modo:

- Calcio a 11: due tempi da 40'
- Calcio a 7: due tempi da 30'
- Calcio a 5: due tempi da 25'

Art. 15 - TESSERATI AMMESSI AL CAMPO DI GIOCO

Sono ammessi all'interno del campo di gioco, per ogni squadra, purché regolarmente tesserati e identificati dall'Arbitro:

1. Giocatori (titolari e riserve): 18 per il calcio a 11, 14 per il calcio a 7 e 12 per il calcio a 5.
2. Tre Dirigenti, uno dei quali assume la funzione di Accompagnatore ufficiale; guardalinee di parte se previsto; medico sociale che deve esibire la tessera di appartenenza all'Ordine; massaggiatore che deve anch'egli attestare la sua qualifica.

Art. 16 - COMUNICATO UFFICIALE

Il COMUNICATO UFFICIALE (in seguito C.U.) verrà pubblicato, per il calcio a 11 di norma il Martedì di ogni settimana. Per i C.U. relativi al calcio a 5 e calcio a 7 saranno pubblicati il Lunedì. Sarà possibile ritirarli in sede il giorno della pubblicazione. La segreteria provvederà ad inviare il C.U. a ogni squadra tramite e-mail all'indirizzo indicato in fase di iscrizione.

Si avverte che la Settore di attività Calcio UISP declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi o ritardi. A tal proposito agli effetti della decorrenza dei termini e del testo, avrà valore unicamente il C.U. esposto all'interno della sede dell'UISP Comitato Territoriale Bra-Cuneo. In ogni caso qualsiasi squadra che non abbia ricevuto il C.U. è tenuta a chiedere informazioni in sede su eventuali cambi di orario o altra comunicazione. Tutti i provvedimenti disciplinari pubblicati sui C.U. hanno effetto immediato a partire dal momento di pubblicazione del C.U..

I Comunicati Ufficiali saranno inviati esclusivamente tramite e-mail e pubblicati sul sito dell'UISP Comitato Territoriale Bra-Cuneo nella sezione Calcio.

Art. 17 - PARASTINCHI

Per il calcio a 11 è fatto obbligo per i calciatori l'utilizzo dei parastinchi. Nel caso in cui i calciatori ne fossero sprovvisti, agli stessi è vietato partecipare alla gara. Relativamente al calcio a 5 e 7 sono vivamente consigliati ma non obbligatori.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SPORTIVO

Il recesso sportivo è regolamentato dall'Articolo 34 del Regolamento Tecnico Nazionale. Le Associazioni e gli atleti sono tenute a rispettare il R.T.N. pena le sanzioni previste.

Art. 19 - SOSTITUZIONE GIOCATORI

E' facoltà delle squadre sostituire nel corso di ciascuna gara sette giocatori per il calcio a 11, indipendentemente dal ruolo ricoperto, purché riportati sulla distinta di gioco. Il numero massimo di giocatori di riserva è sette.

Per il calcio a 7 e 5 un giocatore sostituito potrà invece rientrare in campo a sostituzione di un compagno di gioco secondo le modalità di ciascuna disciplina. Potranno essere utilizzati tutti i giocatori presenti in distinta e quindi 14 relativamente il calcio a 7 e 12 per il calcio a 5.

Art. 20 - COMMISSIONE GIUDICANTE DI PRIMA ISTANZA

Tutti i provvedimenti riportati sui Comunicati Ufficiali vengono presi dal Giudice Disciplinare di prima istanza.

Le delibere sono depositate presso la segreteria della Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo.

Art. 21 - INCONTRI CON RESPONSABILI SETTORE DI ATTIVITA' CALCIO UISP

I Dirigenti delle Associazioni che volessero incontrare i responsabili del Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo potranno farlo fissando un appuntamento tramite la Segreteria.

Art. 22 - CONCLUSIONE

Ai fini di un ordinato svolgimento delle attività non sono da tenere in considerazione indicazioni diverse da quelle scritte sulle presenti norme e sui Comunicati Ufficiali del Settore di attività Calcio UISP Bra-Cuneo, per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme vale il Regolamento Tecnico Nazionale del Settore di attività Calcio UISP.

Viene allegato a questa normativa un fac-simile di ricorso. I ricorsi devono essere presentati come da Regolamento Tecnico Nazionale pena la nullità del stesso.

Vengono allegate inoltre le “Norme di partecipazione manifestazioni nazionali Stagione Sportiva 2019/2020” e la “Circolare del 31 Maggio 2019” che regola la partecipazione all’attività UISP dei giocatori tesserati FIGC.

Orari di segreteria Settore Attività Calcio UISP Bra-Cuneo:

Lunedì - Martedì - Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Sabato su appuntamento

SETTORE ATTIVITA' CALCIO UISP BRA-CUNEO

**FAC SIMILE DI
RICORSO-ESPOSTO O RICORSO**

AL ...1

RICORSO-ESPOSTO O RICORSO

L'Associazione 2 di 3 propone ricorso-esposto o ricorso avverso la decisione - pubblicata sul Comunicato ufficiale numero ... del ... / ... / 200... - con cui il Giudice ...1 ha squalificato il proprio Tesserato 4 5 fino al 6 ai sensi dell'articolo RD.

O

Il Tesserato 4 5 dell'Associazione 2 di 3 propone ricorso-esposto o ricorso avverso la decisione - pubblicata sul Comunicato Ufficiale numero ... del / / 200.. - con cui il Giudice ...1 lo ha squalificato fino al ... / ... / 200... 6 ai sensi dell'articolo ... RD.

FATTO

Il / / 200... durante la partita fra le squadre / della manifestazione 7 di 8 categoria o di eccellenza o del 8 girone.

DIRITTO

..... 9

Per tali motivi la ricorrente

CHIEDE

..... 10

Luogo, / / 200...

(.....2)

(..... 4 5) e carica e firma 12

(..... 11)

- LEGENDA

Al Giudice disciplinare o al Giudice d'appello o alla Corte nazionale di giustizia.

denominazione;

sede;

cognome;

nome;

durata della squalifica;

denominazione della manifestazione;

numero della categoria o del girone;

esposizione dei fatti;

ragioni di diritto perché si ritiene che il provvedimento disciplinare impugnato non sia corretto;

conclusioni;

firma.

REQUISITI DEL RICORSO-ESPOSTO O DEL RICORSO

Il ricorso-esposto o il ricorso deve avere - a pena d'improcedibilità - la forma scritta.

A pena d'inammissibilità il ricorso-esposto o il ricorso deve contenere:

1. Il nominativo dell'Associazione o del Tesserato ricorrente 2, 4, 5.
2. Gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato: *data e numero del Comunicato ufficiale sul quale è stata pubblicata la squalifica; l'articolo violato; il periodo di sospensione.*
3. La data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito.
4. L'esposizione, almeno succinta, dei motivi di impugnazione 9.
5. L'indicazione delle prove allegate.
6. La formulazione delle conclusioni 11: *cosa si chiede e ai sensi di quali articoli (per esempio: revoca o riduzione della squalifica).*
7. La data del ricorso-esposto o del ricorso.
8. La sottoscrizione del ricorrente 12.
9. L'eventuale copia dell'avviso di ricevimento di cui all'articolo 76 RD.
10. Ricevuta della Segreteria della Lega calcio o di altro incaricato riportante la data del deposito (articolo 75 RD).
11. L'importo di cui all'articolo 77 RD.

Ulteriore requisito del ricorso-esposto o del ricorso è:

- l'indicazione dell'Organo disciplinare destinatario del ricorso.